

ISSN 1971-9892

Il diritto alla speranza torna nelle mani delle persone detenute. Riflessioni sulla sentenza n. 201 del 2025 della Corte costituzionale sulla liberazione anticipata

fascicolo
2026/II

CONSULTA ONLINE

AURORA MAGGI

4 maggio 2026

AURORA MAGGI

Il diritto alla speranza torna nelle mani delle persone detenute. Riflessioni sulla sentenza n. 201 del 2025 della Corte costituzionale sulla librazione anticipata

TITLE *The right to hope returns to the hands of detained persons. Reflections on Judgment No. 201 of 2025 of the Italian Constitutional Court on early release.*

ABSTRACT Il contributo esamina la sentenza n. 201 del 2025 della Corte costituzionale italiana, che ha dichiarato l'illegittimità delle restrizioni procedurali alla liberazione anticipata introdotte dal decreto-legge n. 92 del 4 luglio 2024. La decisione affronta il tema della finalità rieducativa della pena ai sensi dell'articolo 27 comma 3 della Costituzione italiana, riaffermando il diritto del detenuto a ottenere una valutazione giudiziale del proprio percorso rieducativo e di reinserimento, quale espressione della dignità umana.

This paper examines the Italian Constitutional Court's judgment No. 201 of 2025, which struck down the procedural restrictions on early release introduced by Decree-Law No. 92 of 4 July 2024. The ruling offers a significant opportunity to reassess the rehabilitative purpose of punishment under Article 27(3) of the Italian Constitution, reaffirming the detainee's right to seek judicial evaluation of their re-educational and reintegration progress as an expression of human dignity.

KEYWORDS Liberazione anticipata; Finalità rieducativa della pena; Magistratura di sorveglianza; Dignità della persona detenuta; Esecuzione penale.

Early release; Rehabilitative purpose of punishment; Supervisory judiciary; Dignity of detained persons; Enforcement of sentences.

AUTHOR Dottoranda in Diritto Pubblico Comparato presso l'Università degli Studi di Siena.



Contributo scientifico sottoposto a referaggio

SOMMARIO 1. La sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2025: profili introduttivi. – 2. Effetti della liberazione anticipata sul percorso rieducativo: analisi delle argomentazioni della Corte. – 3. Funzione e impatto della liberazione anticipata. – 4. Riflessioni conclusive.

1. La sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2025: profili introduttivi

Con la [sentenza n. 201 del 2025](#) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69-*bis*, c. 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, d'ora in poi O.P.*), disciplinante la procedura di accesso all'istituto della liberazione anticipata, per come sostituito dall'art. 5, c. 3 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di persone del Ministero della giustizia), c.d. decreto "carcere sicuro", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alla parte in cui subordina l'ammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata all'indicazione, a pena di inammissibilità, di uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2.

La questione di legittimità costituzionale trae origine dalle ordinanze di rimessione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto e del Magistrato di sorveglianza di Napoli.

Il primo giudice ha sollevato questione di legittimità costituzionale del nuovo art. 69-*bis*, c. 3 O.P., in riferimento agli artt. 3 e 27, c. 3 Cost., censurandolo «nella parte in cui prevede che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata soltanto quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza relativa, di avere uno specifico interesse ad ottenere il beneficio, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2» del medesimo articolo. Il Magistrato di sorveglianza di Napoli, invece, ha sollevato dubbio di costituzionalità dell'intero art. 69-*bis* O.P., lamentando la violazione degli artt. 3, 27, c. 3, e 111, c. 7 Cost. nella parte in cui la richiesta del beneficio della liberazione anticipata viene subordinata alla possibilità di rientrare nei limiti di pena per l'accesso alle misure alternative, ovvero di ottenere, nello stesso termine, la scarcerazione, nonché nella parte in cui si impone alla persona detenuta, ai fini della valutazione dell'istanza, di indicare le ragioni specifiche per le quali il beneficio è richiesto¹.

La Corte costituzionale ha disposto la riunione dei due giudizi, ritenendo che le ordinanze di rimessione fossero in misura significativa coincidenti². Invero, nonostante la diversa delimitazione dell'oggetto delle censure, in entrambi i casi il *focus* è posto sull'aggravio procedurale derivante dalla previsione che subordina l'ammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata all'allegazione di uno specifico interesse. Si richiede che questo sia ulteriore e distinto rispetto a quello correlato al computo del *quantum* di pena espiato ai fini dell'accesso alle misure alternative o altri benefici penitenziari – quali, ad esempio, il

¹ Cfr. Corte cost., [sent. n. 201 del 2025](#), p. 2 cons. in dir.

² *Ibidem*, p. 3 rit. in fatto.

permesso premio (art. 30-ter O.P.), la libertà condizionale (artt. 176 e 177 c.p.) e la semilibertà (artt. 48 e ss. O.P.) – ovvero rispetto all’interesse connesso all’approssimarsi del fine pena. Si tratta, infatti, di interessi che esulano dalla sfera di iniziativa della persona detenuta, rientrando tra quelli di cui il Magistrato di sorveglianza è tenuto a occuparsi d’ufficio, secondo le scansioni temporali previste dai cc. 1 e 2 dell’art. 69-bis O.P., ossia novanta giorni antecedenti al maturare dei presupposti per l’accesso alle misure alternative o ad altri benefici, nonché novanta giorni antecedenti alla scadenza della pena da espiare.

I dubbi oggetto di censura del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto sono emersi nel corso di un procedimento volto a valutare due istanze di liberazione anticipata relative a periodi maturati dalla persona detenuta in gran parte prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina in materia.

Il giudice rimettente rileva che, in applicazione del principio *tempus regit actum*, che governa la successione delle leggi nel tempo in materia processuale, le istanze presentate dovrebbero essere dichiarate inammissibili. L’interessato, infatti, non si troverebbe nelle situazioni previste dall’art. 69-bis, cc. 1 e 2, O.P., né avrebbe indicato lo specifico interesse richiesto dal c. 3. Tale inammissibilità, tuttavia, precluderebbe l’esame nel merito delle istanze, che invece consentirebbero una valutazione del percorso trattamentale della persona detenuta come favorevole e potrebbero condurre a una decisione positiva, con conseguente detrazione dei periodi maturati e anticipazione del termine di fine pena. Il giudice a quo dubita altresì della compatibilità della nuova disciplina con gli artt. 3 e 27, c. 3, Cost., per la sua attitudine a rendere pressoché residuale la possibilità di presentare un’istanza di liberazione anticipata da parte della persona detenuta, prevedendo come regola una valutazione *ex officio* e limitando a ipotesi ristrette l’attivazione su iniziativa dell’interessato. Infine, il Magistrato di Sorveglianza segnala difficoltà di ordine pratico derivanti dall’accumulo delle decisioni e dalla loro concentrazione in un momento successivo predeterminato, situazione che risulterebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27, c. 3, Cost., nonché con il principio dell’umanità della pena. La liberazione anticipata rischierebbe così di trasformarsi in un «esibito (ma solo sperato) premio per la condotta partecipativa»³, che matura semestre dopo semestre, ma che l’interessato non può pretendere mediante domanda, se non in circostanze particolari e comunque dopo lunghe attese⁴.

³ Corte cost. [sent. n. 201 del 2025](#), cit., p. 1.3.7. rit. in fatto.

⁴ Nel giudizio instaurato a seguito dell’ordinanza di rimessione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto è intervenuta l’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, comunque, di manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Esclude il contrasto dell’art. 69-bis O.P. con l’art. 27, c. 3, Cost., osservando che la previsione dello “specifico interesse” quale presupposto per la proposizione dell’istanza di liberazione anticipata non impedirebbe in via assoluta la presentazione della domanda ed evidenziando che la funzione rieducativa della pena possa esplicarsi anche in assenza di una valutazione semestrale del percorso trattamentale.

La nuova disciplina dell'art. 69-*bis* O.P., come anticipato, è posta al centro di un'ulteriore questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Napoli. Il giudice ha censurato l'intero art. 69-*bis* O.P. in riferimento agli artt. 3, 27, cc. 3, e 111, c. 6 Cost., contestando tanto la subordinazione della presentazione dell'istanza di liberazione anticipata alla possibilità di maturare un *quantum* di pena che rispetti i limiti previsti per l'accesso alle misure alternative o per la scarcerazione, quanto il condizionamento della valutazione della richiesta all'indicazione di uno specifico interesse posto a fondamento dell'istanza.

Tale questione di legittimità costituzionale trae origine da un'istanza di liberazione anticipata presentata da una persona detenuta in assenza delle condizioni richieste dal nuovo art. 69-*bis* O.P. e che, inoltre, non ha allegato alcun interesse specifico a sostegno della medesima domanda. Tali circostanze – come evidenziato dal giudice rimettente – darebbero ora luogo ad una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente incidenza sul trattamento rieducativo della persona detenuta. Il giudice a quo approfondisce il ruolo della pena quale occasione di recupero sociale, richiamando sul punto sia l'art. 27, c. 3 Cost., sia la [sentenza n. 313 del 1990](#)⁵. Viene inoltre ricordata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha riconosciuto nella rieducazione una funzione essenziale della pena negli ordinamenti degli Stati europei, valorizzando al contempo il diritto della persona detenuta alla risocializzazione quale espressione e concreta manifestazione della tutela della dignità umana, di cui la liberazione anticipata sarebbe strumento di valorizzazione⁶.

Secondo il Magistrato di sorveglianza di Napoli, il nuovo art. 69-*bis* O.P. finirebbe per subordinare l'accesso al procedimento di concessione della liberazione anticipata a presupposti ulteriori rispetto a quelli tradizionalmente richiesti dall'ordinamento penitenziario, con il rischio di comprimere in modo irragionevole la possibilità per la persona detenuta di ottenere una valutazione giudiziale della propria condotta ai fini della riduzione di pena, nel rischio che la liberazione anticipata si trasformi in uno strumento con «funzione servente»⁷ rispetto alle misure alternative alla detenzione. Da ciò deriverebbe, secondo il giudice rimettente, un possibile contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con la finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27, c. 3, Cost., nonché con le garanzie di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali previste dall'art. 111, c. 6, Cost. Quest'ultimo profilo potrebbe essere inciso dal decorso del tempo, che renderebbe più difficoltosa la ricostruzione degli elementi concreti necessari per una valutazione dell'adesione al percorso trattamentale concretamente svolto dalla persona detenuta⁸.

⁵ Cfr. Corte cost., [sent. n. 313 del 1990](#), p. 8 cons. dir., che chiarisce il significato da attribuire al verbo tendere contenuto nell'art. 27, c. 3 Cost.

Cfr. anche M. RUOTOLO, *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, in [Rivista AIC](#) 3/2016, 6 e ss.

⁶ Cfr. Corte cost., [sent. n. 201 del 2025](#), cit., p.to. 3.2.1. rit. in fatto.

⁷ Cfr. [Ibidem](#), p. 3.2.2. rit. in fatto.

⁸ Cfr. [Ibidem](#), p. 3.2. e 3.2.4. rit. in fatto.

2. Effetti della liberazione anticipata sul percorso rieducativo: analisi delle argomentazioni della Corte

La Corte costituzionale richiama, in via preliminare, le ordinanze di rimessione dei Magistrati di sorveglianza di Napoli e Spoleto che, pur divergendo nell'individuazione dell'oggetto della censura, risultano accomunate dalla medesima doglianza: l'eccessivo aggravamento, a carico della persona condannata, dell'esercizio della facoltà di far valere il proprio interesse alla riduzione della pena per adesione al percorso di rieducazione per cause che incidono sulla procedura di accesso⁹.

La Corte costituzionale procede quindi, nel considerato in diritto, all'esame delle questioni sollevate, svolgendo preliminarmente una ricognizione sull'istituto della liberazione anticipata¹⁰, attraverso l'analisi dell'art 54 O.P., rimasto invariato, nonché dell'art. 69-*bis* O.P., sia nella formulazione previgente che in quella risultante dalla riforma. Chiarisce che l'art. 69-*bis* O.P., prima della riforma, prevedeva la presentazione di un'istanza in qualunque momento da parte della persona detenuta: era rimessa, dunque, alla valutazione del singolo la scelta tra un'unica istanza presentata una *tantum* per la valutazione di tutti i periodi maturati, ovvero un'istanza a cadenza semestrale, con conseguente possibilità di ottenere nel breve periodo e con carattere immediato quarantacinque giorni di liberazione anticipata ogni sei mesi. L'art. 69-*bis* O.P., per come modificato, fa venire meno tale scelta, introducendo quale regola generale un accertamento d'ufficio sulla sussistenza, in via prioritaria, dei presupposti della liberazione anticipata. Nel fare ciò, la Corte chiarisce la trasformazione da primaria a residuale della modalità di presentazione su istanza di parte.

La Corte costituzionale, dopo aver esaminato le eccezioni sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato¹¹, passa all'analisi del punto centrale delle ordinanze di rimessione,

⁹ Per un approfondimento sulle novità introdotte dal Decreto "carcere sicuro" si veda N. TRIGGIANI, *La liberazione anticipata dopo il c.d. "Decreto carceri": rilevanti innovazioni e importanti criticità*, in [Annali del Dipartimento Jonico](#), anno XII, 2024, 291 ss.

Per un approfondimento si rinvia inoltre a E. DOLCINI, *Il "piano carcere" 2025: una risposta inadeguata al collasso del sistema penitenziario*, in [Sistema Penale](#), 9/2025, 57-67.

¹⁰ Cfr. Corte cost., [sent. n. 201 del 2025](#), cit., p. 4.1 e p. 4.2. cons. dir.

¹¹ Cfr. L'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato diverse eccezioni di inammissibilità con riferimento alle sole questioni prospettate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, tutte respinte dalla Corte costituzionale. In particolare, la Corte ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza secondo cui l'individuazione dei parametri costituzionali deve risultare da una lettura congiunta di motivazione e dispositivo dell'ordinanza di rimessione. Sono state inoltre ritenute infondate sia l'eccezione relativa all'art. 111, sesto comma, Cost., concernente la difficoltà di motivare provvedimenti adottati a distanza di tempo dal semestre di riferimento, sia quella riferita all'art. 3 Cost., poiché la censura riguardava l'irragionevolezza intrinseca della disciplina e non una disparità di trattamento tra situazioni analoghe. Parimenti respinta è stata l'eccezione relativa alla mancata sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata della nozione di «specifico interesse», trattandosi di questione attinente al merito. Nel merito, la Corte ha ritenuto fondate le questioni, ribadendo che, pur nell'ambito dell'ampia discrezionalità legislativa, la disciplina non può comprimere la finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27, c. 3, Cost., né trasformare la liberazione anticipata in un mero premio discrezionale, dovendo invece garantire al detenuto una effettiva valorizzazione del percorso trattamentale.

relativo alla censura della scelta legislativa che ha reso residuale il diritto della persona detenuta di presentare istanza di liberazione anticipata. Tale configurazione normativa impedirebbe di ottenere una valutazione della propria adesione al percorso trattamentale semestre per semestre, risultato che non può essere conseguito mediante una interpretazione costituzionalmente orientata della nuova disciplina. In particolare, si ritiene che il nuovo art. 69-bis, c. 3 O.P. privi l'istituto della liberazione anticipata della finalità rieducativa, ponendosi così in contrasto con il parametro costituzionale evocato.

Sul punto «questa Corte osserva che la pur ampia discrezionalità del legislatore nella configurazione delle regole processuali, anche nella materia penitenziaria, non può autorizzare un *vulnus* al principio della finalità rieducativa delle pene – l'unica finalità espressamente menzionata dalla Costituzione, ancorché non in funzione escludente le altre cui le pene assolvono»¹². La Corte chiarisce che la tensione contenuta nell'art. 27, c. 3 Cost. non impegna solo la persona detenuta, ma tutte le istituzioni sulle quali gravi un dovere. La rieducazione, ribadiscono i giudici costituzionali, è costituita da «recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale»¹³, e nella tensione verso tale obiettivo la liberazione anticipata costituisce «istituto chiave»¹⁴. E nell'affermare ciò, richiama proprie precedenti pronunce a dimostrazione del carattere non innovativo riconosciuto alla liberazione anticipata, essendo consolidata la concezione che ora si intende ribadire¹⁵.

Nel chiarire la portata dell'istituto della liberazione anticipata, un ruolo centrale è stato assunto dalla [sentenza n. 274 del 1983](#), nella quale la Corte costituzionale era stata investita della questione di legittimità costituzionale dell'esclusione delle persone condannate all'ergastolo dall'accesso al beneficio. Successivamente, la [sentenza n. 276 del 1990](#) aveva ulteriormente precisato che la liberazione anticipata ha la funzione di «sollecitare l'adesione e la partecipazione all'azione di rieducazione», configurandosi come «un premio da cogliere in un breve lasso di tempo, purché in quel tempo il detenuto riesca a dare adesione all'azione rieducativa»¹⁶.

La necessità che il riconoscimento della liberazione anticipata avvenga in tempi ravvicinati è stata ribadita, più recentemente, anche dalla [sentenza n. 17 del 2021](#), la quale valorizza il

¹² Corte cost., [sent. n. 201 del 2025](#), cit., p. 6.3. cons. dir.

¹³ Corte cost., [sent. n. 179 del 2017](#), p. 4.4. cons. dir. In questa pronuncia la Corte costituzionale richiama i principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena, ponendoli in dialogo con il principio di proporzionalità. In questo senso, il principio di proporzionalità della pena viene radicato negli artt. 3 e 27 Cost. e riconosciuto quale criterio volto a contenere la pena entro limiti di stretta necessità e a orientarla al perseguimento della finalità rieducativa e del reinserimento sociale della persona condannata.

Per un approfondimento si rinvia a D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?*, in [Rivista AIC](#), 4/2017, pp. 1 e ss.

¹⁴ Corte cost., [sent. n. 201 del 2025](#), cit., p. 6.3. cons. dir.

¹⁵ Cfr. Corte cost., sentt. nn. [313 del 1990](#), p. 8 cons. dir.; [179 del 2017](#), p. 4.1. cons. dir.; [149 del 2018](#), p. 6 cons. dir.; [139 del 2025](#), p. 9.2. cons. dir.; [201 del 2025](#), cit., pp. 6.1. e 6.3. cons. dir. Si tratta di pronunce nelle quali la Corte costituzionale ha ribadito che la finalità rieducativa rappresenta la qualità primaria che deve caratterizzare la pena.

¹⁶ Corte cost., [sent. n. 276 del 1990](#), p. 3 cons. dir.

legame tra la valutazione immediata del comportamento della persona detenuta e il consolidamento di atteggiamenti di partecipazione al trattamento rieducativo «in termini di vera e propria abitudine, immediatamente produttiva di effetti favorevoli». In parte, tale impostazione era già rinvenibile nella [sentenza n. 149 del 2018](#), che ha riconosciuto nella liberazione anticipata un diretto precipitato costituzionale del principio rieducativo sancito dall'art. 27, c. 3, Cost.

Proprio la brevità del lasso temporale intercorrente tra l'adesione all'opera di rieducazione e la valutazione del relativo semestre – considerato elemento strutturale dell'istituto e strettamente connesso all'efficacia della liberazione anticipata – risulta compromessa. Tale immediatezza, ritenuta fondamentale, viene infatti pregiudicata a seguito della sua sostituzione con una valutazione differita nel tempo, unitaria e subordinata alla sussistenza di un interesse concreto. Viene meno quello «stimolo importante a proseguire sul cammino di cambiamento intrapreso, attraverso la progressiva anticipazione, che in tal modo gli si prospettava, del fine pena e del termine per l'accesso ai benefici»¹⁷. Tale incentivo non si esauriva nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza di liberazione anticipata, ma fungeva anche da cartina di tornasole del comportamento della persona detenuta, consentendole di prendere consapevolezza delle proprie condotte e di riorientarle, favorendo la messa in discussione di assetti comportamentali ancora fortemente identificativi di uno stile di vita che l'ordinamento qualifica come antisociale¹⁸. Pertanto, come sottolinea la Corte costituzionale, richiamando quanto sostenuto dai rimettenti, tanto la concessione quanto il diniego perseguivano la finalità di fornire riscontri periodici. Al precedente nesso tra partecipazione al percorso rieducativo e concessione della liberazione anticipata si aggiunge oggi un requisito ulteriore, che attiene, non al merito della domanda, bensì ai profili di ammissibilità. La frattura di tale legame e il mutamento di indirizzo prodotto dalla riforma dell'art. 69-*bis* O.P. erano stati segnalati già durante i lavori preparatori dalla relazione presentata dalla Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari alla Commissione giustizia del Senato nella seduta del 10 luglio 2024¹⁹.

Si tratta di timori che trovano conferma nella pronuncia in esame, nella quale la Corte costituzionale prende posizione, ritenendo che la modifica dell'art 69-*bis* O.P. abbia «cancellato tutti questi riscontri periodici, lasciando il condannato nell'incertezza circa la meritevolezza del percorso nel frattempo compiuto, o viceversa la sua inadeguatezza rispetto alle aspettative dell'ordinamento»²⁰. Tale situazione perdura fino a quando i possibili benefici divengono effettivamente fruibili sotto forma di riduzione della pena da espiare;

¹⁷ Cfr. Corte cost., [sent. n. 201 del 2025](#), cit., p. 6.4. cons. dir.

¹⁸ Cfr. N. TRIGGIANI, *la liberazione anticipata dopo il c.d. "Decreto carceri": rilevanti innovazioni e importanti criticità*, cit., p. 294.

¹⁹ Cfr. Corte cost., [sent. n. 201 del 2025](#), cit., p. 6.4. cons. dir.

²⁰ *Ibidem*, p. 6.4. cons. dir.. Cfr. UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, [Comunicato del 29 dicembre 2025](#), 2025, *Riduzioni di pena per la partecipazione al percorso rieducativo: il condannato ha diritto a sollecitare una decisione del giudice al termine di ogni semestre di pena scontata*.

tuttavia, proprio in quel momento la persona condannata non appare più in grado di modificare in maniera efficace la propria condotta²¹. Inoltre, la tutela del principio di rieducazione della pena non può essere sacrificata dalla pur legittima finalità di garantire una sollecita definizione dei procedimenti di competenza della magistratura di sorveglianza²². La Corte riconosce la criticità dei procedimenti pendenti, ma sottolinea come tale elemento non possa tradursi in un sacrificio della singola persona detenuta, trattandosi di profili che la stessa Corte ha in diverse occasioni posto all'attenzione del legislatore²³.

Il principio di rieducazione della pena appare quindi leso poiché l'art. 69-*bis* O.P. risulta distonico rispetto alla finalità stessa dell'istituto della liberazione anticipata²⁴, di rango costituzionale, che comporta l'applicazione del principio del minimo sacrificio alla libertà personale della persona condannata, nel rispetto dell'art. 13 Cost. È, dunque, per la Corte un'ipotesi di «irrazionalità *intra legem*, riconducibile al novero dei vizi di irragionevolezza ex art. 3 Cost»²⁵.

La Corte costituzionale si sofferma inoltre sulle modifiche al regolamento penitenziario, in particolare sull'art. 26, c. 5-*bis* e sull'art. 103, comma 1-*ter*, prevedendo che alla persona detenuta debba essere comunicato l'eventuale giudizio negativo espresso dalla direzione dell'istituto in ordine alla partecipazione all'opera di rieducazione, riconosciuto quale interesse specifico a norma del nuovo art. 69-*bis*, c. 3 O.P. per poter formulare istanza di liberazione anticipata in riferimento al semestre inciso dal giudizio negativo. Ciononostante, tale rilievo non sembra ridurre il divario tra la nuova formulazione dell'art. 69-*bis* O.P. e l'art. 27, c. 3 Cost. in primo luogo, poiché l'ammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata è subordinata comunque ad una valutazione negativa dell'amministrazione penitenziaria e poiché – come la stessa Corte riconosce – la valutazione sulla sussistenza dei presupposti relativi alla liberazione anticipata risultano di competenza della sola magistratura di sorveglianza²⁶.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69-*bis*, c. 3 O.P., come sostituito dall'art. 5, c. 3 del D.L. n. 92 del 2024, convertito con modificazioni, nella legge n. 112 del 2024, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima». Resta, dunque, nonostante l'intervento della Corte costituzionale, l'obbligo in capo al Magistrato di sorveglianza di

²¹ Cfr. Corte cost., [sent. n. 201 del 2025](#), cit., p. 6.4. cons. dir.

²² Cfr. [ibidem](#), pp. 4. 2. 3. rit. in fatto.

²³ Cfr. [ibidem](#), p. 6.5. cons. dir.

²⁴ Cfr. [ibidem](#), p. 6.6. cons. dir.

²⁵ Cfr. Corte cost., sent. [n. 38 del 2025](#), p. 4.3.1. cons. dir.; sent. [n. 95 del 2024](#), p. 8 cons. dir.; sent. [n. 197 del 2023](#), p. 5.5.4. cons. dir.; sent. [n. 223 del 2022](#), p. 12 cons. dir.; sent. [n. 195 del 2022](#), p. 8 cons. dir.; Corte cost., [sent. n. 201 del 2025](#), p. 6.6. cons. dir.

²⁶ Cfr. Corte cost., [sent. n. 201 del 2025](#), cit., pp. 4.5. e 6.7.2. cons. dir.

attivarsi ai fini della concessione della liberazione anticipata entro il termine di novanta giorni antecedenti al maturare del termine finale della pena da espiare ovvero in prossimità delle valutazioni relative all'accesso alle misure alternative alla detenzione²⁷. Si tratta di profili che inevitabilmente determinano un aggravio degli oneri organizzativi gravanti sul Magistrato di sorveglianza e che imporrebbero sistemi di *alert* capace di segnalare tempestivamente il momento in cui matura il presupposto temporale per procedere d'ufficio alla valutazione del beneficio della liberazione anticipata²⁸.

3. Funzione e impatto della liberazione anticipata

Al fine di cogliere appieno la portata della pronuncia della Corte costituzionale, che sembra aver restituito alle persone detenute il diritto di impegnarsi attivamente per la riconquista della propria libertà, occorre considerare il ruolo centrale che essa attribuisce alla partecipazione all'opera rieducativa quale criterio guida per il riconoscimento dei benefici penitenziari. La Corte costituzionale, attraverso questa decisione, non si limita a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 69-*bis* O.P., ma compie un'operazione interpretativa più ampia e sistematica, che investe il significato stesso della pena e il ruolo che la rieducazione è chiamata a svolgere nell'ordinamento italiano²⁹. Tale intervento assume particolare rilevanza in un momento storico caratterizzato da un progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio e da una perdurante carenza di risorse destinate al sistema penitenziario³⁰.

Un nodo fondamentale della sentenza riguarda l'attenzione riservata al principio di rieducazione della pena, sancito dall'art. 27, c. 3 Cost. Tale principio viene riaffermato dalla Corte in una prospettiva dialogica che cerca di bilanciare l'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia processuale con l'esigenza di tutelare un valore costituzionale primario e non negoziabile.

La pronuncia sottolinea con fermezza che tale discrezionalità non può mai tradursi in una regressione o compressione del principio rieducativo, che rimane l'unico principio

²⁷ Cfr. Art. 69-*bis*, c. 1 O.P. nella versione antecedente al d.l. n. 92 del 2024, secondo cui «sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza» e il medesimo art. 69-*bis*, c. 1 e 2, nella formulazione novellata, che fa invece riferimento a un obbligo di accertamento dei presupposti.

²⁸ Cfr. C. GALLO, *La nuova liberazione anticipata. Dubbi e criticità*, in [Giustizia Insieme](#), 2025, 8 e 9. Cfr. anche G. FIORILLI, *La nuova disciplina della liberazione anticipata: tra aspettative deluse e promesse mancate*, in [Diritto, Giustizia e Costituzione](#), 2026.

²⁹ Cfr. A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in [Rivista AIC](#), 2/2014, 1 e ss.

³⁰ Cfr. A. MENGHINI, *La rieducazione nella fase esecutiva: percorsi giurisprudenziali e realtà carceraria*, in A. Menghini, E. Mattevi (a cura di), *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, [Quaderno n. 60, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento](#), 2022, 165-171.

espressamente previsto dalla Costituzione in relazione alla funzione della pena³¹. Non solo: la Corte costituzionale non si limita a richiamare in astratto il principio di rieducazione, ma ne riafferma con forza la portata concreta attraverso il riconoscimento del ruolo cardine che la liberazione anticipata riveste nell'architettura complessiva del sistema penitenziario³², quale principale strumento attraverso cui il principio costituzionale trova attuazione pratica nel corso dell'esecuzione penale³³.

Come si evince dalla lettura del testo dell'art. 54 O.P., la liberazione anticipata si sostanzia in una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena effettivamente espiata, durante il quale la persona detenuta abbia dimostrato di partecipare all'opera di rieducazione.

Un elemento centrale è il carattere facoltativo di tale adesione³⁴: il trattamento non può tradursi in un obbligo, ma deve fondarsi sulla libera scelta della persona detenuta.

Prima della novella del 2024, l'art. 69-*bis* O.P. subordinava la concessione del beneficio alla presentazione di un'istanza da parte della persona detenuta al Magistrato di sorveglianza. Sul piano procedurale, l'istituto ha subito una modifica sostanziale ad opera del D.L. n. 92 del 2024, che ha sostituito l'istanza di parte con un intervento d'ufficio del Magistrato di sorveglianza. La liberazione anticipata può ora essere concessa qualora sussista la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici premiali, rispetto ai quali essa risulti necessaria per raggiungere il quantum di pena richiesto e superare le soglie previste a pena di inammissibilità. In secondo luogo, la concessione della liberazione anticipata è ammessa esclusivamente in prossimità del termine di scadenza della pena.

La complessità del nuovo art. 69-*bis* O.P. emerge chiaramente dalla lamentata violazione dell'art. 111, c. 6 Cost., poiché l'obbligo di motivazione a distanza di tempo rispetto al semestre maturato risulta aggravato, specie nelle realtà in cui la persona detenuta abbia subito diversi trasferimenti e risulti complesso recepire le diverse relazioni comportamentali dagli istituti di pena.

³¹ Cfr. A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, [cit.](#), 1 e ss.

³² Cfr. Corte cost., [sent. n. 201 del 2025](#), [cit.](#), p.to. 6.3. cons. dir.

³³ «I presupposto sostanziale della liberazione anticipata è il *riconoscimento della partecipazione* del soggetto all'opera di rieducazione: funzione principale dell'istituto è, quindi, quella di gratificare un comportamento dell'interessato. La finalità del *più efficace reinserimento nella società* si realizza attraverso la riduzione della pena detentiva in corso di esecuzione, che determina l'anticipazione del ripristino dello stato di libertà per il condannato: in questo senso, pertanto, si parla di un efficace strumento di reinserimento» R. PEROTTI, *La liberazione anticipata*, in [ADIR - L'altro diritto](#), 2006, 1 e ss.

³⁴ Cfr. l'art. 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante le "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", il cui comma 1, in particolare, sancisce che «il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale». A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, [cit.](#), 3. «Il diritto al trattamento non equivale al dovere del detenuto di sottoporvisi, altrimenti riemergerebbe pericolosamente un rapporto di supremazia speciale dell'ordinamento penitenziario sul condannato ([sentenza n. 26/1999](#))».

Il richiamo alle precedenti pronunce della Corte costituzionale in materia consente di evidenziare, attraverso un ragionamento *a contrario*, il rapporto inversamente proporzionale creatosi con la modificazione procedurale introdotta dall'art. 69-bis O.P. Lo spostamento dell'iniziativa relativa alla liberazione anticipata dalla persona condannata – da cui dovrebbe originare la volontà di aderire all'opera di rieducazione – alla magistratura di sorveglianza finisce per depotenziare il ruolo attivo della prima nel proprio percorso³⁵, risultando difficilmente compatibile con una concezione della rieducazione intesa come percorso fondato sulla volontarietà, e non sull'imposizione o sulla prevalenza dell'operato dell'autorità.

Il nuovo assetto, trasformando la liberazione anticipata in uno strumento meramente *algebrico*³⁶, collega il beneficio ai soli interessi finali, riducendo il riscontro periodico e il riconoscimento concreto dell'impegno della persona detenuta. In contrasto con tale tendenza, le argomentazioni sviluppate dalla Corte nella [sentenza n. 201 del 2025](#) sembrano sottolineare l'esistenza di un vero diritto a non essere privati della speranza rieducativa³⁷, non come automatica riduzione della pena, ma come possibilità di vedere progressivamente riconosciuti i risultati del proprio impegno trattamentale³⁸.

A sostegno di tale impostazione, la Corte costituzionale richiama la [sentenza n. 274 del 1983](#)³⁹, nella quale si era pronunciata sull'esclusione delle persone condannate all'ergastolo dal beneficio della liberazione anticipata, nonché la [sentenza n. 276 del 1990](#), che aveva individuato in tale istituto uno strumento volto a incentivare l'adesione e la partecipazione dei soggetti sottoposti a trattamento all'opera rieducativa.

Ciò che risulta compromesso non è, dunque, il *quantum* della riduzione di pena in sé considerato, quanto piuttosto il carattere posticipato e differito del suo riconoscimento rispetto all'andamento concreto della condotta tenuta dalla persona detenuta. Tale pregiudizio non appare superato, come sostiene la Corte, dalla previsione dell'indicazione, nell'ordine di esecuzione, di una duplice pena – virtuale e comminata – da parte del pubblico ministero, dal momento che la pena virtuale è suscettibile di variazioni esclusivamente in senso peggiorativo nel corso del tempo⁴⁰.

La liberazione anticipata, così come modificata, rischia di cristallizzare la pena per un periodo di tempo troppo lungo, soprattutto nei casi di pene di particolare durata, rispetto alle quali l'interesse concreto e differenziato della persona detenuta emergerebbe solo molto dopo l'inizio dell'esecuzione. In questa prospettiva, il nuovo art. 69-bis O.P. appare incompatibile con la ratio dell'istituto, in quanto comprime uno dei principali strumenti

³⁵ Cfr., *supra*, la nota 34.

³⁶ Corte cost., [sent. n. 201 del 2025](#), cit., p. 3.2.2. rit. in fatto.

³⁷ Per un approfondimento del «*right to hope*» si rinvia a S. MARCOLINI, *L'ergastolo nell'esecuzione penale contemporanea*, in [Diritto Penale Contemporaneo](#), 2017, 68 e ss.

³⁸ Cfr. [Ibidem](#), cit., pp. 6.3 e 6.4. cons. dir.

³⁹ Cfr. Corte cost., [sent. n. 274 del 1983](#), cit., pp. 1 e 6 cons. dir.

⁴⁰ Cfr. C. GALLO, *La nuova liberazione anticipata. Dubbi e criticità*, [cit.](#), 1-9.

motivazionali del percorso rieducativo, introducendo una relazione che si pone in tensione con l'assetto funzionale dell'istituto.

Ciò solleva interrogativi sulla conformità agli obblighi costituzionali posti dall'art. 27, c. 3 Cost., la cui portata precettiva rischia di risultare, nei fatti, non integralmente soddisfatta⁴¹, nonché sulla potenziale lesione del principio di individualizzazione del trattamento, più volte valorizzato dalla giurisprudenza costituzionale⁴². La rieducazione, infatti, presuppone un costante processo di osservazione e valutazione della persona detenuta, finalizzato a modulare il percorso trattamentale sulle sue specifiche caratteristiche e sul suo sviluppo personale.

La sostituzione del giudizio semestrale con una valutazione finale genera un'asimmetria tra il monitoraggio costante della condotta e il riconoscimento posticipato dei progressi, con conseguente rischio di doppia pena simbolica per le pene lunghe. L'adesione all'opera di rieducazione rischia di essere ridotta a mera strumentalizzazione finalizzata a ottenere benefici premiali, compromettendo la funzione rieducativa della liberazione anticipata.

La Corte restituisce così centralità al ruolo della magistratura di sorveglianza, unica deputata a pronunciarsi sulla liberazione anticipata, mentre le modifiche regolamentari non colmano il vuoto creato dall'art. 69-bis O.P., pur riconoscendo l'importanza dell'Amministrazione penitenziaria nel trattamento.

L'interruzione del dialogo che tradizionalmente lega il Magistrato di sorveglianza alla persona detenuta rischia, pertanto, di privare l'esecuzione penale di una significativa forza comunicativa. La richiesta di liberazione anticipata e l'eventuale ordinanza – sia essa di accoglimento o di rigetto – rappresentano momenti di confronto capaci di incidere profondamente sulla percezione che la persona detenuta ha di sé e del proprio percorso⁴³. In particolare, un'ordinanza di rigetto di un semestre può svolgere una funzione riorientativa, indicando le direttrici lungo le quali il comportamento dovrà evolvere per potersi considerare effettivamente aderente al percorso rieducativo.

Il giudice costituzionale ribadisce che la funzione rieducativa non può essere sacrificata a logiche meramente securitarie o procedurali, e la persona detenuta torna al centro del percorso di esecuzione penale. Altrimenti il modello che rischia di affermarsi è, piuttosto, quello di un sistema reattivo sul piano sanzionatorio⁴⁴, ma carente nel riconoscimento della

⁴¹ Per un approfondimento degli obblighi discendenti dall'art. 27, c. 3 Cost. si rinvia A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), [cit.](#), 2 «Insterilito troppo a lungo nella categoria delle norme programmatiche, l'art. 27, 3° comma, ha subito per opera della Corte costituzionale una progressiva metamorfosi da limite negativo a vincolo positivo di tutte le scelte legislative penali».

⁴² Cfr. Corte cost., [sent. n. 201 del 2025](#), cit., pp. 6.4. e 6.7.1. cons. dir.

⁴³ Cfr. F. FLORENTIN, *La nuova disciplina della liberazione anticipata ora al vaglio di legittimità costituzionale*, in [Sistema Penale](#), 2025, 1 ss.

⁴⁴ Così dispone l'art. 38 O.P. «Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo [...]».

condotta propositiva. Neppure possono ritenersi sufficienti, a compensare tale carenza, i colloqui svolti con l'equipe di osservazione della personalità diretta all'individuazione dei bisogni dell'individuo e all'analisi delle condotte antiggiuridiche (artt. 27 e 28 Regolamento n. 230 del 2000, *recante norme sull'ordinamento penitenziario*), sia per la loro limitata frequenza – spesso condizionata dalla cronica carenza di risorse⁴⁵ – sia perché tale organo svolge una funzione prevalentemente di accompagnamento e supporto, e non di valutazione giurisdizionale del percorso, che resta invece propria del Magistrato di sorveglianza.

Sotto questo profilo emerge un'ulteriore criticità: mentre la condotta della persona detenuta continua a essere oggetto di costante monitoraggio – anche al fine di garantire l'individualizzazione del trattamento – cambia radicalmente il momento in cui essa riceve una valutazione positiva del proprio impegno. Al contrario, resta invariato il sistema dei procedimenti sanzionatori, che non vengono posticipati alla fine dell'esecuzione, poiché altrimenti perderebbero la loro funzione di responsabilizzazione. Si determina così una evidente asimmetria: da un lato, la reattività dell'ordinamento nella contestazione degli errori, attraverso l'irrogazione di sanzioni disciplinari; dall'altro, la mancata previsione di un riconoscimento periodico delle condotte positive. Tale asimmetria risulta particolarmente critica se si considera che l'adesione all'opera di rieducazione non si esaurisce nella mera assenza di sanzioni disciplinari, ma implica una valutazione più ampia e *olistica* del percorso del soggetto⁴⁶. Il rischio è, dunque, quello di perdere una parte essenziale di questa valutazione complessiva.

Ebbene, tale impostazione solleva un interrogativo più profondo sul ruolo che si intende attribuire alla magistratura di sorveglianza, chiamata a scegliere se limitarsi a un ruolo di mero esecutore di procedure rigidamente scandite, ovvero se operare come interlocutore istituzionale capace di instaurare un dialogo significativo con la persona detenuta. Ogni ordinanza del Magistrato di sorveglianza – escluse, probabilmente, quelle di inammissibilità, in quanto prive di un contenuto valutativo di merito – può raccontare una storia: un prima e un dopo, un passato e un presente differenti, nei quali la persona detenuta ha bisogno di potersi riconoscere. In questo quadro, la sostituzione della valutazione semestrale con una valutazione potenzialmente distorsiva, soprattutto nei casi di pene molto lunghe, in cui il rischio è quello di una vera e propria doppia pena simbolica, legata alla percezione di un beneficio solo virtuale e lontano nel tempo, il quale rimane incerto anche a causa del mancato automatismo tra buona condotta e concessione della liberazione anticipata, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale. Rimettere la valutazione dell'adesione al percorso trattamentale esclusivamente all'interesse a ottenere un determinato beneficio finale compromette la finalità rieducativa della liberazione

⁴⁵ Cfr. ANTIGONE, Ventunesimo rapporto sulle condizioni di detenzione, in *Antigone*, 2025, 15 e ss.

⁴⁶ Cfr. R. PEROTTI, *La liberazione anticipata*, *cit.*, 1 e ss.; si veda anche M. RUOTOLO, *Sicurezza e disprezzo dell'altro*, in *Costituzionalismo.it*, 2025, 1 e ss.; zi rinvia inoltre a G. MOLFESE, *I presupposti per la concessione della liberazione anticipata*, in *NJus*, 2025.

anticipata⁴⁷. Subordinare in modo automatico il riconoscimento del cambiamento a interessi ulteriori – per quanto legittimi – significa ridurre la portata sostanziale della restituzione graduale, nella quale ogni ordinanza rappresenta un riscontro periodico del percorso compiuto. Come in ogni processo di crescita, anche in ambito penitenziario, il riconoscimento da parte dell'autorità legittima gli sforzi compiuti, li valorizza e li colloca in un orizzonte di senso, che è quello a cui aspira il finalismo rieducativo della pena, restituendo centralità alla persona nel suo presente. La lesione del principio di rieducazione della pena, unitamente alla mancata conoscenza in itinere della reale pena residua da espiare, rischia di condizionare in modo negativo la persona detenuta. Infatti, se alla liberazione anticipata – concepita quale riscontro periodico dell'impegno della persona condannata – viene attribuito un significato subordinato ad altri interessi, si modificano le dinamiche tradizionalmente implicate nel percorso rieducativo.

4. Riflessioni conclusive

Rieducazione e liberazione anticipata tornano ad essere valutate come momento di dialogo: l'art. 69-bis O.P. aveva interrotto lo stretto legame che connota questa relazione tra fine da perseguire e strumento atto a realizzarlo o, quantomeno, a consentirlo. Anche la relazione tra magistratura di sorveglianza e persona detenuta è stata riaffermata dalla Corte costituzionale, sottolineandone la portata e restituendo alla prima, unica deputata a pronunciarsi sulla liberazione anticipata, il potere esclusivo di incidere sulla sfera giuridica del destinatario⁴⁸.

Pertanto, questa sentenza ribadisce il ruolo del principio di rieducazione della pena quale principio irrinunciabile: senza di esso verrebbe meno il significato stesso della sanzione penale. Alla luce di ciò, è necessario che studiosi e studiose continuino ad interrogarsi sul senso profondo della sanzione penale e sul ruolo attuale del principio di rieducazione. Si tratta di un principio da salvaguardare rispetto alle spinte securitarie alle quali oggi ci troviamo costantemente esposti⁴⁹.

L'arresto della Corte costituzionale ha posto fine alla reiterata violazione del principio di rieducazione e ha restituito alla magistratura di sorveglianza un potere esercitabile periodicamente ed entro termini maggiormente definiti. Ciò consente di riaffermare la centralità di un potere che non sia solo securitario, né legato alla sanzione penale in modo

⁴⁷ Cfr. GARANTE DIRITTI DETENUTI, *La Consulta dichiara illegittima la riforma del 2024 sulla liberazione anticipata*, in [Garante diritti detenuti](#), 2026.

⁴⁸ Corte cost. [sent. n. 201 del 2025](#), p. 4.5. cons. dir.

⁴⁹ Cfr. [Circolare DAP](#) del 22 dicembre 2025 che autorizza in via sperimentale l'uso dello spray al peperoncino da parte del personale penitenziario. Si rinvia inoltre a E. DOLCINI, *Il "piano carcere" 2025: una risposta inadeguata al collasso del sistema penitenziario*, [cit.](#), 58 e ss.; cfr. anche A. DOMINESE, *Caos carceri, il Dap risolve con lo spray al peperoncino*, in [Ristretti orizzonti](#), 2026.

meramente meccanico – vale a dire ridotto al calcolo automatico di concessione di misure alternative, benefici e avvicinamento al fine pena, restituendosi in tal modo alla pena la sua funzione rieducativa, che non può essere artificiosamente scorporata dal complessivo percorso di esecuzione penale.

Un ulteriore aspetto merita di essere approfondito: la Corte costituzionale ha riaffermato la centralità della persona detenuta, ribadendo che la liberazione anticipata costituisce parte integrante della funzione rieducativa della pena e non può essere ridotta a mero strumento premiale o punitivo. In particolare, con la [sentenza n. 201 del 2025](#) la Corte ha censurato le modifiche normative che subordinano la richiesta dei benefici e requisiti formalistici, evidenziando come tali previsioni compromettano la valenza motivazionale e pedagogica della liberazione anticipata e possano tradursi in un'eccessiva prevalenza di esigenze securitarie rispetto alla dignità della persona detenuta e alla finalità rieducativa della pena.

La pronuncia in esame illumina con particolare chiarezza una preoccupante deriva securitaria che, nel corso degli ultimi anni, ha progressivamente eroso il necessario bilanciamento tra interessi in gioco⁵⁰. La liberazione anticipata costituisce un caso emblematico in cui la Corte costituzionale è dovuta intervenire per riaffermare principi di portata costituzionale che troppo spesso cedono il passo dinnanzi ad esigenze di sicurezza, rispondendo più a una logica meramente punitiva che rieducativa⁵¹ o deflattiva della Magistratura di sorveglianza, come invece è stato sostenuto dall'Avvocatura Generale dello Stato⁵².

Questo orientamento solleva una questione fondamentale: il ruolo dello Stato nel fornire occasioni concrete per la rieducazione. La partecipazione della persona detenuta all'opera di rieducazione presuppone infatti che lo Stato si impegni per offrire in concreto strumenti, risorse e opportunità adeguate nel contesto detentivo⁵³. Tuttavia, la drammatica carenza di risorse rende questa partecipazione spesso più complessa. A questa carenza strutturale si aggiunge un preoccupante inasprimento sanzionatorio, come dimostrato dal recente Decreto-legge n. 23 del 2026, convertito in legge il 24 aprile 2026, che introduce *Disposizioni*

⁵⁰ Cfr. M. RUOTOLO, *Sicurezza e disprezzo dell'altro*, [cit.](#), 1 e ss.; si rinvia inoltre a E. DOLCINI, *Il "piano carcere" 2025: una risposta inadeguata al collasso del sistema penitenziario*, [cit.](#), 58 e ss.

⁵¹ Per un'ulteriore riflessione sulla tendenza alla prevalenza delle esigenze di sicurezza su altri interessi costituzionalmente tutelati si rinvia al d.l. 11 aprile 2025, n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (conv. nella legge 9 giugno 2025, n. 80), che ha apportato numerose modifiche e nuove introduzioni al Codice penale, incidendo, tra l'altro, sugli artt. 146 e 147 c.p. dedicati all'esecuzione penale. Cfr., inoltre, da ultimo, il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale", c.d. "decreto sicurezza" (conv. nella legge 24 aprile 2026, n. 54. In materia, si veda, in partic., F. PALAZZO, *Decreto sicurezza e questione carceraria*, in [Sistema Penale](#), 2025, 1 e ss.

⁵² Cfr. Corte cost., [sent. n. 201 del 2025](#), [cit.](#), p. 4.1. cons. dir.

⁵³ Cfr. S. ANASTASIA, *Extrema ratio o detenzione sociale? La scelta politica che manca al carcere*, in *La rieducazione oggi*, [cit.](#), 207-208.

urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, e dal Disegno di legge che introduce Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, approvati dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio 2026⁵⁴, che sembrano accentuare ulteriormente la logica punitiva a scapito di quella rieducativa⁵⁵.

La scarsa attenzione politica riservata all'ambito detentivo tradisce un'illusione pericolosa: pensare che le persone detenute vivano al di fuori della società. Si tratta di una visione distorta della realtà, che ignora come il mancato conseguimento della funzione rieducativa costituisca un insuccesso collettivo⁵⁶, espressione di una deresponsabilizzazione rispetto agli obblighi statali e sociali che dovrebbero estendersi ben oltre la mera esigenza di sicurezza⁵⁷.

In questo quadro, diviene quantomeno necessario ribadire il ruolo che la rieducazione assume a livello costituzionale e, di conseguenza, interrogarsi su quale debba essere il principio ispiratore della sanzione penale. Occorre riconoscere la responsabilità collettiva che emerge nell'osservare lo stato attuale delle carceri: uno sguardo che, inevitabilmente, riflette l'immagine della società stessa⁵⁸.

Continuare a interrogarci sulla direzione che vogliamo imprimere alla sanzione penale e sul ruolo che intendiamo attribuire oggi alla rieducazione non è solo un esercizio teorico, ma un passaggio imprescindibile per dare concreta attuazione ai principi costituzionali. In questo senso, la Costituzione è chiara e la Corte costituzionale, ancora una volta, ne ha riaffermato con forza il significato⁵⁹.

⁵⁴ Consiglio dei ministri, *Comunicato stampa n. 159*, in [Governo](#), 2026.

⁵⁵ Cfr. M. PELISSERO, *Oltre la riforma Cartabia. Le prospettive della rieducazione nello sviluppo del sistema sanzionatorio*, in A. Meneghini, E. Mattevi (a cura di), *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, in [Quaderno n. 60, Facoltà di Giurisprudenza di Trento](#), cit., 18-21.

⁵⁶ Cfr. M. RUOTOLO, *Sicurezza e disprezzo dell'altro*, [cit.](#), 16.

⁵⁷ Scrive M. Ruotolo: «La sicurezza, specie se intesa quale diritto fondamentale da proteggere e tutelare, può facilmente divenire ragione per una sorta di "procura in bianco affidata allo Stato", che giustifica "ogni possibile intervento sulla libertà". Si perdono così di vista alcuni assunti imprescindibili, a partire da quello per cui il bilanciamento tra sicurezza e libertà "poggia sull'idea che in democrazia non tutti i mezzi sono accettabili", rendendo la *prevenzione*, "sorella prudente della *sicurezza* moderna", elemento legittimante "l'allargamento delle competenze dell'esecutivo", sulla base di una discutibile interpretazione dei testi costituzionali che, con il pretesto di allargare l'"offerta di tutela" a favore del cittadino, consentirebbe allo Stato di "elevare illimitatamente la sua richiesta di obbedienza"», [Ibidem](#), 6.

⁵⁸ Cfr. V. CALDERONE, [cit.](#)

⁵⁹ Cfr. M. RUOTOLO, *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, [cit.](#), 33 ss.